

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI FIRENZE

PRIMA SEZIONE

riunita con l'intervento dei Signori:

- LAMI ALBERTO - Presidente
- EVANGELISTI FRANCESCO - Relatore
- CHIELLINI GIOVANNI - Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

(....OMISSIS...)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

XXX. S.p.A. (ora XXX. S.p.A. in liquidazione) con separati ricorsi riuniti per connessione (RGR n. XXX - XXX e XXX) impugna cinque avvisi di accertamento emessi per gli anni dal 2003 al 2007 dall'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Firenze 2 che traggono tutti origine da un processo verbale di constatazione della G.d.F. del 31.07.2008. L'Ufficio sulla base di questo PVC ha rettificato le dichiarazioni Unico ai fini IRPEG, IRAP ed IVA con recupero delle relative imposte, sanzioni ed interessi così come specificatamente indicato negli avvisi impugnati.

I militari hanno esaminato i contratti di finanziamento per l'acquisto di autovetture ed hanno riscontrato che la società ricorrente aveva emesso fatture con importi inferiori rispetto agli importi indicati sui moduli di finanziamento sottoscritti dai clienti. Costoro avevano fatto ricorso al cosiddetto "prestito finalizzato" che consente l'erogazione da parte dell'istituto finanziatore di un importo che viene corrisposto al fine esclusivo dell'acquisto del bene indicato nel contratto. La società XXX., come garante del finanziamento, ha inoltrato alla banca o istituto finanziario i moduli sottoscritti dai clienti e successivamente, una volta ricevuto l'assegno o il bonifico per il finanziamento versato a conclusione dell'istruttoria di rito, ha concluso l'affare con l'emissione della fattura.

La ricorrente chiede l'annullamento degli atti impugnati contestando il metodo accertativo seguito dai militari della G.d.F. e successivamente ripreso dall'Ufficio. I primi avrebbero rilevato le sole poste positive (maggior prezzo/finanziaria rispetto al prezzo fatturato) senza escludere quelle negative (minor prezzo/finanziaria rispetto al fatturato). Il secondo avrebbe proceduto in modo presuntivo senza che nel

caso ricorressero i requisiti di gravità, precisione e concordanza previsti dall'art. 2729 del c.c. e le condizioni di cui all'art.39 1° c. lett. a), c), d) e d) bis del D.P.R. 600/73. XXX S.p.A. sostiene che, per prassi commerciale praticata nel settore al fine di far ottenere al cliente l'intero importo necessario per l'acquisto, il prezzo dell'autovettura indicato sul modulo di richiesta di finanziamento veniva aumentato di un 20% circa. Pur riconoscendo la scorrettezza di tale comportamento nei confronti soprattutto degli enti finanziatori, la società ricorrente dichiara che la somma che veniva poi erogata e ricevuta, pari all'80% dell'importo richiesto in prestito, corrispondeva in definitiva al prezzo effettivo pagato dal cliente che veniva esposto in fattura. A sostegno di questa tesi difensiva XXX S.p.A. produce in giudizio: A) n. 145 autocertificazioni sottoscritte da altrettanti clienti che dichiarano che il prezzo effettivamente corrisposto corrisponde a quello indicato in fattura; B) due dichiarazioni rese dal Presidente della Confcommercio di Firenze e da un ex Direttore di Filiale della XXX S.p.A. Ci. circa la prassi seguita a Firenze nel settore del commercio di auto nuove ed usate; schede clienti, listini e quotazioni della rivista specializzata Quattro Ruote. A parere della ricorrente questa documentazione sconfessa la ricostruzione operata dai militari della G.d.F. che è stata ripresa acriticamente e fatta propria dall'Ufficio che non ha effettuato alcuna ulteriore indagine circa l'effettivo svolgimento delle operazioni riguardanti la vendita di auto da parte delle Concessionarie della zona. Sempre a parere della ricorrente gli importi fatturati sono sempre in linea con i valori di mercato risultanti dai dati riportati sulle riviste specializzate e tiene conto anche della usuale concessione di sconti promozionali.

L'AGENZIA DELLE ENTRATE - Direzione Provinciale di Firenze resiste rilevando innanzi tutto la divergenza tra fatture di vendita ed importi indicati nelle proposte di finanziamento. Quanto sostenuto dalla società ricorrente è smentito dalle risultanze documentali acquisite nel corso della verifica operata dai militari della G.d.F. che hanno proceduto ad una ricostruzione analitica e non presuntiva di tutti i ricavi e volumi d'affari della società. I verificatori hanno controllato, caso per caso, tutti i fascicoli riguardanti nel quinquennio la compravendita di auto nuove ed usate ed hanno contestato, ai fini fiscali, le numerose sottofatturazioni per le quali non sono state fornite giustificazioni. In presenza di valori certificati come veritieri dalla stessa Au. S.p.A. che ha firmato tutta la documentazione inoltrata alle finanziarie, l'Ufficio ha ritenuto probanti e certi i valori sottoscritti. Detti valori non possono essere contestati né tantomeno smentiti con dichiarazioni rilasciate a campione da terzi. La dichiarazione testimoniale, che può valere in questo processo solo come indizio, non può certo prevalere sulle incontestabili prove documentali raccolte dalla G.d.F. a meno che queste ultime non siano dichiarate false od erronee. In sostanza l'Ufficio rileva:

- 1) Circa la misura massima del finanziamento erogabile da parte delle società di credito al consumo, la mancata produzione in giudizio da parte della Concessionaria XXX S.p.A. di qualsivoglia documento contrattuale chiarificatore dei rapporti intrattenuti con gli Enti finanziatori che riconoscevano al "proponente" anche un compenso per l'opera prestata.
- 2) Il limitato valore probatorio delle dichiarazioni rese dai clienti interpellati a campione perché riguardanti sia importi irrisori rispetto all'entità delle somme in contestazione sia valori difforni rispetto a quelli precedentemente dichiarati ed attestati come veritieri;

3) L'attendibilità ed esattezza di tutti i dati emergenti dal controllo della documentazione dell'archivio clienti e delle schede contabili interne che hanno permesso una ricostruzione analitica delle indebite sottofatturazioni. Soltanto per l'annualità 2005, l'Ufficio riconosce la fondatezza del reclamo concernente un errore materiale riscontrato sul tabulato redatto dalla G.d.F. che ha trascritto 170.000 in luogo di 17.000 determinando così un maggior imponibile di 153.000 Euro che andrà detratto.

Per le ragioni suesposte l'Ufficio conclude chiedendo alla Commissione di voler, con la sola rettifica dell'errore di 153.000 Euro concernente l'imponibile dell'annualità 2005, confermare gli atti impugnati e di voler condannare la società ricorrente al pagamento delle spese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi riuniti non possono trovare accoglimento; soltanto per il 2005, in conseguenza dell'errore materiale riconosciuto dallo stesso Ufficio, le imposte accertate debbono essere ricalcolate previa riduzione dell'imponibile per detta annualità di 153.000 Euro. In questo processo la società ricorrente ha cercato di dimostrare che la ricostruzione operata in sede di verifica dai militari della G.d.F. non sarebbe attendibile perché deriverebbe da una mera sottrazione matematica tra il maggior valore dichiarato sulle proposte di finanziamento ed il minor prezzo fatturato all'acquirente. Questa tesi non può essere condivisa. Dalle risultanze degli atti processuali si rileva come i verificatori fiscali, abbiano tenuto conto invece di tutti i presupposti di fatto e di diritto inerenti le operazioni di compravendita di auto nuove ed usate (ved. pagg. 7 ed 8 del PVC del 31.07.2008). Hanno controllato "sistematicamente" tutte le cessioni, trasferendo per le cinque annualità verificate, i risultati emersi, su dei prospetti riepilogativi. Questi riepiloghi dunque non discendono unicamente da una semplice operazione matematica ma sono frutto di una più difficile e complessa operazione di riconciliazione di dati contabili ed extra contabili che ha comportato l'individuazione delle operazioni non regolari e l'esclusione dal computo di tutte le operazioni risultate regolari. I dati emersi sui tabulati riepilogativi dimostrano in modo più che convincente come nella maggior parte dei casi gli importi annotati nella contabilità aziendale dalla XXX S.p.A. fossero inferiori al prezzo indicato sui rispettivi moduli di finanziamento con una percentuale media di scostamento che si aggira intorno al 20%. La Concessionaria XXX, nella figura di intermediario tra il proprio cliente e le società di credito al consumo ha sottoscritto tutti i documenti di finanziamento che pertanto hanno significativamente assunto valenza probatoria ai fini fiscali. Trattasi di dati/valori attendibili perché inseriti su documenti sottoscritti anche dalla Concessionaria che così ha garantito la provenienza e la veridicità delle dichiarazioni rese dai clienti per ottenere i finanziamenti. Di fronte a così numerosi documenti che hanno trovato riscontro e concordanza nei dati registrati sulle schede contabili interne, la ricorrente oppone alcune dichiarazioni di scarso valore perché limitate nel numero rispetto al totale delle vendite e dei contratti realizzati nel quinquennio e poco rappresentative per i modesti importi autocertificati rispetto alla notevole entità della somme in contestazione. Anche la censura mossa all'Ufficio di aver proceduto all'accertamento sulla base di una presunzione avulsa dalla realtà, non è fondata. Ad avviso di questa Commissione la pretesa tributaria è del tutto giustificata e trae fondamento da tutte le operazioni di sottofatturazione accertate e contestate con la verifica fiscale della Guardia di Finanza. Gli accertamenti

impugnati sono dunque legittimi perché la società ricorrente ha emesso fatture per importi inferiori a quelli effettivamente realizzati con il commercio delle auto. Le spese vengono liquidate in dispositivo applicando la regola sulla soccombenza.

P.Q.M.

La C.T.P. accoglie parzialmente il ricorso relativamente all'annualità 2005 e di conseguenza riduce l'imponibile accertato dell'importo di Euro 153.000 riconosciuto dall'Ufficio. Respinge i rimanenti ricorsi riuniti. Condanna la ricorrente società al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi Euro 15.000,00 (quindicimila Euro).